



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "E. GIANTURCO"
Indirizzo Socio-psico-pedagogico
Indirizzo Linguistico
POTENZA

Via Zara - Tei E Fax 0971/21146-37502

Prot. n. 3241 C/7

Potenza, 20.08.2005

**Al Centro Servizi Amministrativi di
POTENZA**

**e.p.c. Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia**

**OGGETTO: Requisiti di accesso alle graduatorie d'Istituto di terza fascia profilo di
Assistente Amministrativo.**

Questo Istituto, dovendo procedere alla valutazione delle domande pervenute per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A ed a seguito di numerosi quesiti pervenuti da altre scuole, ha fatto una ricerca relativa alla validità del titolo di studio di Maturità Magistrale di durata quadriennale quale titolo valido per l'accesso alle graduatorie suddette.

Il D.M. 55 del 09/06/05, all'art. 2, comma 2.5 titoli di studio per l'accesso ai profili professionali per l'inserimento nelle graduatorie per l'assistente amministrativo prevede al punto 3 diploma di scuola media superiore che consenta l'accesso agli studi universitari.

Nel merito la L. 11/12/1969 n. 910 dispone la possibilità di iscrizione "a qualsiasi corso di laurea ai diplomati degli Istituti d'Istruzione Secondaria di secondo grado di durata quinquennale" Detta norma è introdotta dalla allocuzione: "Fino all'attuazione della riforma universitaria".

In seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 509/99 che attua la riforma degli studi universitari, la norma precedente è da ritenersi abrogata per il verificarsi del termine in essa contenuto. L'art. 6 del D.M. 509 prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria senza alcun riferimento alla durata del percorso, dando comunque la possibilità ai regolamenti didattici di determinare le conoscenze richieste per l'accesso e conseguentemente individuare specifici obblighi formativi. Tale orientamento è confermato anche da una risposta del MIUR. a quesiti pervenuti dagli Atenei.

A conferma di quanto su esposto, la ricerca ha individuato un esempio di possibile iscrizione ad un corso universitario in scienze della formazione primaria presso l'Università degli Studi "Bicocca" di Milano, che prevede l'accesso anche con un titolo di studio di secondo grado di durata quadriennale, previo superamento di test di ammissione.

Tanto premesso si chiede a codesto C.S.A. di esprimere parere circa tale interpretazione per consentire una precisa valutazione delle domande.

Si allega copia degli atti sopra menzionati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina CATAPANO LATELLA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

U.R.S.T. Dipartimento per la programmazione, il Coordinamento e gli Affari economici

SAUS-Ufficio II

Ai Rettori delle Università degli studi
LORO SEDI
All'Ufficio III All'Ufficio VI SAUS

OGGETTO: Titolo di studio valido per l'accesso ai corsi universitari.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte degli Atenei e da parte di diretti interessati si ritiene di dover far conoscere la posizione del MIUR rispetto alla questione relativa a coloro che, in possesso del titolo di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, chiedano di accedere ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica.

La presente annulla le note in precedenza trasmesse da più Uffici di questo Servizio.

In particolare si fa riferimento agli Studenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale che chiedano l'iscrizione ad un corso di laurea.

Nei merito, si ricorda che la legge 11 dicembre 1969, n.910 dispone la possibilità di iscrizione "a qualsiasi corso di laurea ai diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale". Detta norma è introdotta dalla allocuzione "Fino all'attuazione riforma universitaria".

A seguito di specifica richiesta, l'Ufficio Legislativo si è così espresso: "...il D.M. 3 novembre 1999, n.509 in attuazione dell'arti 17, comma 95, della legge n.127/1997 disciplina l'ordinamento studi dei corsi di diploma universitario; di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge 19 novembre 1990, n.341 nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore".

Il predetto decreto in quanto emanato ai sensi dell'art.127, comma 3, della legge n. 400/88 non può abrogare o modificare norme contenute in leggi ordinarie o atti equiparati. D'altra parte, però, la legge 11 dicembre 1969, n.910 contiene in sé il limite temporale della propria durata, individuato nell'attuazione della riforma universitaria. Si deve, pertanto, ritenere che, in seguito all'entrata in vigore del D.M- n.509/99, che attua la riforma degli studi universitari prevista dal legislatore del 1997 la predetta norma possa ritenersi abrogata per il verificarsi del termine in essa contenuto"

D'altra parte la materia dei requisiti richiesti per l'accesso ai corsi appare compiutamente disciplinata dal D.M. 509 che prevede, da un lato, il possesso del diploma di istruzione secondaria, senza alcun riferimento alla durata del percorso sottostante, dall'altro, la possibilità che nei regolamenti didattici vengano definiti le conoscenze richieste per l'accesso e conseguentemente individuati specifici obblighi formativi".

Tutto ciò premesso si ritiene che gli studenti con diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale abbiano titolo per accedere ai corsi di laurea, ferma restando la valutazione da parte delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi.

I casi particolari prospettati nei tempo, pertanto, riferibili a studenti che in aggiunta al titolo scolastico di durata quadriennale siano in possesso di un diploma universitario o equiparato di laurea rilasciata dalla Facoltà di Magistero o di un diploma ISEF non più convertibile in corso di laurea in Scienze Motorie, potranno essere esaminati dalle Università al solo fine di valutarne con riferimento ai regolamenti didattici i crediti formativi ed eventuali obblighi formativi,

Per quanto riguarda poi gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale e di un diploma in Infermiere o di altro diploma di area sanitaria o di un diploma regionale di Infermiere, si ritiene opportuno ricordare che la legge 8 gennaio 2002, n.1, art.1, comma 10, dispone che "i diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n.42 e 10 agosto 2000, n. 251 ed i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle Università.


La portata della norma è tale da non dover essere messa in discussione la ammissione ai corsi di laurea, ferma restando, anche in questo caso, la valutazione da parte

delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica.

Relativamente infine a coloro che sono in possesso dei "diplomi di Assistente sociale", si ricorda che quanto disposto dalla legge 8 gennaio 2002, n.1 ricordata al punto precedente, è stato oggetto di interpretazione autentica effettuata con la legge 16 gennaio 2003, n.3, art.22. Tale previsione specifica che l'accesso ai corsi ivi contemplati è consentito a coloro che risultano in possesso del diploma universitario di assistente sociale.

Questa Amministrazione, con nota in data 3 febbraio 2003 - che ad ogni buon fine si allega - ha già precisato quali titoli rilasciati dalle Università siano da considerarsi validi ai fini dell'accesso.

Il Direttore Generale (dot. Antonello Masia)



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**

Decreto 3 novembre 1999, n. 509

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Publicato nella G. U. n. 2 del 4 gennaio 2000

Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.

3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle

norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.